

Statuto della Consulta dei Giovani del Comune di Tolmezzo

Approvato con deliberazione consiliare n. 20 del 27/04/2010

Modificato con deliberazioni consiliari:

- n. 42 del 31/07/2013**
- n. 75 del 16/12/2013**
- n. 55 del 10/10/2018**

Art. 1
Costituzione.

1. È istituita la Consulta dei Giovani del Comune di Tolmezzo. Essa è a tutti gli effetti organismo permanente della Amministrazione Comunale di Tolmezzo con funzioni consultive per tutte le questioni inerenti ai giovani presenti sul territorio del Comune.
2. L'attività della Consulta si svolge nel rispetto dei principi della Costituzione, dei principi di democrazia e di libertà di pensiero e di espressione, nonché nel rispetto delle leggi vigenti.
3. L'attività della Consulta è regolata dal presente Statuto, il quale è approvato dal Consiglio Comunale.
4. Successive modifiche allo Statuto potranno essere proposte al Consiglio Comunale dalla Assemblea della Consulta purché approvate con la maggioranza qualificata dei due terzi dei componenti.
5. Sarà possibile istituire una commissione straordinaria, da nominare su approvazione dei due terzi dei componenti della Consulta, incaricata di svolgere le attività di modifica e revisione del presente Statuto.

Art. 2
Finalità.

1. La Consulta ha come scopo principale quello di fornire ai giovani uno strumento di partecipazione attiva alle decisioni della Amministrazione Comunale circa le questioni di loro interesse secondo i principi di cittadinanza attiva e partecipazione alla vita pubblica del Comune di Tolmezzo.
2. In particolare, gli scopi della Consulta sono:
 - a) rappresentare per i giovani di Tolmezzo e della Carnia il naturale interlocutore per tutte le istanze e le proposte, le idee e i problemi che questi vorranno sottoporre all'Amministrazione Comunale;
 - b) svolgere attività di consulenza e di impulso nei confronti degli organi della Amministrazione Comunale relativamente alle questioni inerenti la realtà giovanile;
 - c) creare forme di coordinamento tra tutte le realtà associative che nei vari ambiti (sociale, culturale o sportivo...) si occupano dei giovani, in particolare favorendo l'aggregazione e l'associazionismo tra i giovani, promuovendo reti tra enti senza fine di lucro e aggregazioni giovanili, raccogliendo le istanze e le proposte delle predette associazioni e realizzando progetti da sottoporre all'Amministrazione Comunale e agli altri enti competenti;
 - d) svolgere, di concerto con tutti gli enti, sia pubblici che privati, una funzione di promozione culturale, valorizzando la creatività e le produzioni culturali e artistiche dei giovani mediante l'organizzazione e la partecipazione a eventi artistici, favorendo l'incontro tra produzione artistico-creativa e società e sociale, sostenendo interventi orientati alla partecipazione, alla cittadinanza attiva e all'effettivo inserimento dei giovani nella società, con particolare riguardo al mondo del lavoro, delle professioni e dell'imprenditorialità, incentivando la creazione di attività economiche.

Art. 3
Compiti della Consulta.

1. L'attività della consulta si sviluppa attraverso tre linee di intervento:
 - a) attività consultiva:

Il Consiglio Comunale e la Giunta Comunale prima di adottare deliberazioni in materia di progettazione e localizzazione di strutture socio-ricreative per i giovani e in materia di promozione di eventi culturali e ricreativi a questi ultimi diretti, sottopongono le medesime alla Consulta dei Giovani. La Consulta esaminato il provvedimento esprime un proprio parere, da rilasciarsi entro 15 giorni dalla richiesta. Il parere non vincola l'Amministrazione comunale. Annualmente, prima dell'approvazione dello schema di bilancio, il Sindaco convoca la Assemblea della consulta per un confronto, unitamente agli assessori interessati, sulle linee di intervento del Comune concernenti le politiche per i giovani.

Gli organi del comune possono interpellare la Consulta per tutte le questioni che ritengano di interesse per i giovani al fine di ottenere pareri e indicazioni circa i provvedimenti da adottare o iniziative da avviare.

b) attività propositiva:

la Consulta ha il compito di raccogliere e esaminare:

- tutte le istanze provenienti da associazioni o dai singoli cittadini che svolgano la loro attività a favore dei giovani;
- le informazioni, autonomamente o su richiesta del Consiglio Comunale, circa i problemi e le questioni inerenti la realtà giovanile e più in generale di monitorare la situazione dei giovani di Tolmezzo e della Carnia.

Sulla base delle predette istanze, dei problemi esaminati e delle informazioni raccolte la Consulta può proporre alla Amministrazione Comunale l'adozione di specifici provvedimenti.

Gli organi interpellati dalla Consulta rispondono motivatamente e per iscritto alle proposte da essa avanzate.

c) attività di sostegno e promozione:

La Consulta ha, inoltre il compito di promuovere le attività a favore della comunità giovanile o che abbiano come scopo la crescita culturale e sociale dei giovani di Tolmezzo, autonomamente o promosse da associazioni, aggregazioni o singoli cittadini. A tal fine la Consulta, per il tramite degli Organi dell'Amministrazione Comunale e di concerto con tutti gli enti pubblici e privati coinvolti, che provvederanno a estendere alla Consulta stessa l'invito a partecipare alla discussione, avrà il compito di:

- aiutare giovani, associazioni e aggregazioni che svolgano attività a favore dei giovani a reperire gli strumenti necessari all'espletamento della loro attività (strutture, attrezzature, spazi);
- promuovere e proporre la realizzazione di eventi, concerti, pubblicazioni, esposizioni e ogni altra iniziativa avanzata da giovani o diretta agli stessi di Tolmezzo e della Carnia;
- affiancare le associazioni, le aggregazioni ed i singoli nella realizzazione di progetti da sottoporre agli enti competenti al fine di ottenere contributi e sovvenzioni.

Art. 4

Organi della Consulta.

1. Sono organi della Consulta l'Assemblea, il Presidente, il Vicepresidente ed il Segretario verbalizzante.

Art. 5

L'Assemblea. Composizione e costituzione.

1. L'Assemblea della Consulta è composta da un numero di componenti minimo di 7 e massimo di 15, i quali vengono eletti tra i giovani che vivono, studiano o lavorano a Tolmezzo di età compresa tra i 16 e i 25 anni, al momento dell'elezione.
2. La loro elezione avviene nel corso di una adunanza pubblica appositamente convocata dal Sindaco tramite avviso pubblicato almeno 10 giorni prima del giorno stabilito sul sito web del

Comune di Tolmezzo ed a cui deve essere data la più ampia diffusione.

3. Su richiesta unanime dell'assemblea della Consulta, qualora nel corso del mandato la stessa manifestasse l'opportunità di integrare con ulteriori membri la sua composizione, nel limite di cui al comma 1, il Sindaco può convocare apposita adunanza pubblica per l'elezione degli stessi, con le modalità previste dal presente articolo.
4. Possono partecipare alla elezione dell'Assemblea della consulta i giovani di età compresa tra i 16 e i 25 anni che vivono, studiano, lavorano a Tolmezzo o trovano in esso il loro centro di interessi.
5. Le procedure relative alle votazioni vengono garantite dal personale del Comune.
6. Nel corso della adunanza pubblica i candidati prenderanno la parola per presentarsi e per illustrare la loro attività ed eventualmente il loro programma.
7. Ogni elettore potrà esprimere un massimo di due voti, di genere diverso. La votazione avverrà a scrutinio segreto.
8. Qualora in sede di elezione non risultino presenti, o regolarmente eletti, un numero sufficiente di candidati, il Sindaco convoca nuove elezioni entro un mese dalla data decorrente. In caso di reiterata mancanza del numero minimo sufficiente, sta alla discrezionalità del Sindaco la convocazione di nuove elezioni, previa verifica delle condizioni necessarie per la loro riuscita.
9. Subito dopo la votazione l'Assemblea si riunisce per procedere alla nomina del Presidente e del Vice Presidente. Nel caso in cui ciò non fosse possibile la convocazione deve essere disposta entro sette giorni dal membro della assemblea più anziano d'età, il quale presiede i lavori sino alla nomina del Presidente.

Art. 6

Assemblea. Funzionamento.

1. L'Assemblea è convocata di norma mensilmente, su iniziativa del Presidente che deve darne pronta notizia a tutti i componenti dell'Assemblea entro almeno 5 giorni prima della data stabilita.
2. La convocazione deve contenere la data, l'ora, e il luogo ove si terrà l'Assemblea, nonché, anche in via sommaria, l'ordine del giorno.
3. L'Assemblea può essere convocata, oltre che dal Presidente, su iniziativa di un terzo dei componenti.
4. Fuori dai casi precedenti l'Assemblea deve essere prontamente convocata quando ciò sia richiesto dal Consiglio Comunale, dalla Giunta o dal Sindaco, anche al fine di esercitare la propria funzione consultiva.
5. L'Assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti almeno la metà più uno dei componenti. Qualora in prima convocazione non sia raggiunto il quorum richiesto, il Presidente convoca nuovamente l'Assemblea entro i successivi cinque giorni. In seconda convocazione è sufficiente la presenza di un terzo dei componenti.
6. Le modifiche dello Statuto e tutti gli atti di maggiore rilievo che potranno essere individuati dalla Assemblea, devono essere approvati con la maggioranza qualificata dei due terzi dei membri.
7. In caso di parità di voto prevale quello del Presidente.
8. L'assemblea approva le proposte di adesione degli enti e delle associazioni ai progetti e/o alle iniziative della Consulta giovanile.
9. L'Assemblea può avvalersi dell'operato di Commissioni Tematiche. Le Commissioni si occupano di pianificare, programmare e attuare gli interventi della Consulta nei singoli ambiti di loro competenza. Tramite un proprio rappresentante le Commissioni devono riferire alla Assemblea sull'andamento dei lavori. In ogni caso sulle proposte delle Commissioni delibera l'Assemblea. Il Presidente della Consulta può partecipare di diritto ad ogni riunione delle Commissioni Tematiche. Le Commissioni sono istituite in base alle necessità operative della Consulta e la loro composizione è votata a maggioranza semplice dalla stessa.
10. Possono partecipare alle sedute dell'assemblea, senza diritto di voto, amministratori comunali o altri soggetti invitati dal Presidente della consulta.

Art. 7

Doveri dei componenti dell'Assemblea e delle Commissioni Tematiche.

1. I componenti dell'Assemblea hanno il dovere di partecipare alle riunioni della Consulta e delle Commissioni Tematiche di cui fanno parte.
2. Ove un componente non si presenti nel corso di un anno, senza giustificato motivo, a cinque delle riunioni indette, l'Assemblea della Consulta ha facoltà di esaminare il singolo caso e porlo in votazione per la decadenza dalla stessa.
3. In caso di dimissioni di un componente, queste vanno comunicate dallo stesso in forma scritta all'Assemblea e al Sindaco.

Art. 8

Il Presidente. Nomina e funzioni.

1. Il Presidente ed il Vice Presidente sono nominati tra i membri della stessa per un periodo di un anno, rinnovabile per un altro anno.
2. In caso di assenza o impedimento il Presidente viene sostituito dal Vicepresidente che assume piena carica, compresa la facoltà di firma, e, in caso di assenza o impedimento anche di questi, dal membro dell'Assemblea più anziano d'età.
3. In caso di dimissioni del Presidente e/o del Vicepresidente, queste vanno formalizzate in forma scritta all'Assemblea e al Sindaco. A seguire l'Assemblea ha il compito di riunirsi per eleggere il nuovo Presidente e/o il nuovo Vicepresidente.
4. Il Presidente assume la rappresentanza formale della Consulta ed in particolare provvede a:
 - a) convocare e dirigere l'Assemblea;
 - b) predisporre l'ordine del giorno;
 - c) regolare la discussione e dirigere le operazioni di voto;
 - d) coordinare l'attività tra le Commissioni Tematiche e l'Assemblea;
 - e) richiedere al Sindaco la convocazione delle elezioni della Assemblea della consulta;
 - f) nel caso venga meno il numero minimo di componenti dispone lo scioglimento della Assemblea e ne riferisce al Sindaco;
 - g) riferisce periodicamente al Sindaco ed al Consiglio Comunale sull'andamento dell'attività della consulta.
 - h) in presenza di gravi comportamenti contrari ai principi dello Statuto può chiedere che la Consulta deliberi l'esclusione di uno o più componenti;

Art. 9

Durata della Consulta.

1. La Consulta dura in carica due anni indipendentemente dalla permanenza in carica del Consiglio Comunale.
2. Qualora il numero dei componenti, per dimissioni o esclusione deliberata dalla Assemblea, si riduca a meno di sette componenti, la Consulta verrà sciolta su iniziativa del Presidente e si procederà a nuove elezioni.
3. Alla scadenza dei due anni di mandato o in caso di decadenza dell'Assemblea dell'organo, il Sindaco dovrà convocare nuove elezioni, previa verifica delle condizioni necessarie per la loro riuscita.

Art. 10

Il Segretario verbalizzante

1. Ad ogni riunione uno dei componenti della Assemblea viene nominato a rotazione dal Presidente Segretario verbalizzante, con il compito di segnare sui verbali delle riunioni le

- presenze, riportare le decisioni assunte dall'Assemblea e l'esito delle votazioni.
2. Il verbale viene sottoscritto dal Segretario e dal Presidente ed approvato nel corso della successiva riunione dall'Assemblea.
 3. Copia del verbale dovrà essere inviata per conoscenza alla Giunta Comunale.

Art. 11
Mezzi e prerogative.

1. La Consulta può avvalersi per il suo funzionamento e per il perseguimento dei suoi fini del personale, dei locali e dei mezzi messi a disposizione dall'Amministrazione comunale.
2. Potranno essere previsti rimborsi di spese per specifiche attività solo se preventivamente autorizzati dall'Amministrazione comunale.
3. Il Presidente ha diritto di ottenere dal Comune tutte le notizie utili allo svolgimento delle attività della Consulta ed i competenti uffici comunali sono tenuti a fornire le informazioni richieste.
4. Il Presidente ed i membri dell'Assemblea possono essere invitati a partecipare alle sedute degli organi delle commissioni consiliari del Comune.

Art. 12
Regolamento interno.

1. La Consulta deve dotarsi di un regolamento interno per disciplinare il suo funzionamento e quello dei suoi organi, integrativo dello Statuto e che non contrasti con esso.